

Microimprese, conti a dieta senza note, rendiconti, relazioni

Pagine a cura

DI NORBERTO VILLA
E FRANCO CORNAGGIA

Chiusura dei conti snella senza nota integrativa, rendiconto finanziario e relazioni sulla gestione per le micro imprese. Saranno sufficienti le due classiche parti numeriche (stato patrimoniale e conto economico) per soddisfare tutti gli obblighi imposti dal codice civile in tema di bilancio. Ma inoltre le micro imprese coglieranno anche tutte le semplificazioni abitualmente concesse a chi ha la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata.

Una delle novità introdotte dal decreto legislativo 139/2015 di recepimento della direttiva 34/UE è quella dell'introduzione all'articolo 2435-ter del codice civile della categoria delle micro imprese. In base allo stesso sono micro imprese le società di cui all'art. 2435-bis che non abbiano superato taluni limiti. Pertanto le micro imprese nascono come una sorta di sub categoria rispetto a quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata e ne devono avere le medesime caratteristiche: pertanto non devono aver emesso titoli negoziati in mercati regolamentati. I limiti indicati prevedono che è micro impresa quella società che nel primo eser-

| Le micro imprese | | | |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | I PARAMETRI | COSE DA FARE | ESONERI |
| Attivo patrimoniale | Non superiore a € 175.000 | Stato patrimoniale | Nota integrativa |
| Ricavi netti | Non superiore a € 350.000 | Conto economico | Rendiconto finanziario |
| Numero medio dipendenti | Non superiore a 5 | (In forma abbreviata) | Relazione sulla gestione |

cizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Il 2016 sarà l'anno di prima applicazione di tale regola, e pertanto occorre fin d'ora porsi il dubbio su come la stessa troverà applicazione con riguardo alle società già esistenti. Il dubbio è se tali limiti possono essere considerati anche con riguardo ad annualità precedenti a quella in cui sono stati introdotti. La tesi che appare preferibile è quella secondo cui nel 2016 si potranno già applicare le semplificazioni anche con

riguardo a quei soggetti che negli esercizi 2014 e 2015 non dovessero aver superato due dei tre limiti di cui all'art. 2435-ter. Ciò in quanto è vero che negli anni assunti a parametro (2014 e 2015) la norma e i limiti numerici non esistevano, ma il riferimento si ritiene essere quello dell'esistenza della norma (e dei limiti numerici) nel momento in cui gli stessi sono presi in considerazione. A sostegno vi è anche da dire che tale interpretazione può portare a una semplificazione degli adempimenti dei soggetti di minori dimensioni e quindi risulta in linea con lo spirito che ha portato il legislatore europeo (e quello nazionale che ne ha recepito le regole) a emanare la direttiva 34/UE tra cui l'esigenza di una semplificazione degli obblighi informativi dei soggetti minori è uno dei punti cardine.

La prima grande semplificazione che riguarda tali soggetti riguarda l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario divenuto obbligatorio in base al nuovo disposto dell'art. 2423, primo comma in cui si dispone che «gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dal rendiconto finanziario». È un esonero identico a quello previsto per i soggetti tenuti (opzionalmente) alla redazione del bilancio in forma abbreviata ma che con riguardo alle micro imprese (proprio per le loro ridottissime dimensioni) farà conseguire sempre una irrilevanza di tale documento che invece per soggetti non così piccoli potrà (pur rimanendo facoltativo) divenire utile nei confronti dei terzi (per esempio isti-

tuti di credito).

E allo stesso modo di chi redige il bilancio abbreviato le micro imprese potranno anche far a meno di predisporre la relazione sulla gestione. L'art. 2435-ter prevede infatti tale esonero a patto che in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 (che in realtà non sono quasi mai presenti tra tali soggetti) e cioè:

- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Da notare come tale esonero per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e condizionato al fatto che tali informazioni siano fornite nella nota integrativa.